

(N. 1308)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 29 settembre 1950 (V. Stampato N. 1339)*

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

e col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 5 OTTOBRE 1950

Disposizioni transitorie sull'avanzamento per anzianità  
delle guardie scelte di pubblica sicurezza a vicebrigadiere

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Le guardie scelte di pubblica sicurezza con almeno 15 anni di effettivo servizio nel Corpo, che abbiano dato prova di adeguata capacità, diligenza e buona condotta e non abbiano riportato nell'ultimo triennio punizioni di rigore o rimprovero solenne, possono conseguire la promozione a vicebrigadiere per anzianità e merito.

Tali promozioni sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, anche a prescindere dal relativo limite di età, in seguito all'esito favorevole di un apposito esperimento ed il loro numero non può superare il decimo dei posti di organico vacanti nel grado di vicebrigadiere.

La presente legge ha efficacia per il periodo di un triennio a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.